

N. 1321/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica

IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa

DA

BRIGANTI SOCIETA' COOPERATIVA S.p.A., con sede in Qualiano, c.f. 01614910634, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione, dall'Avv. Emanuela Cosentino presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Qualiano, via Antica Consolare Campana n. 38

- ATTRICE -

CONTRO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE - S.I.I. S.p.A., con sede in Vercelli, p.i. 01985420023, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Carlo Merani, Claudia Maria Cicchetti e Aldo Casalini presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata in Vercelli, via Monte di Pietà n. 28

- CONVENUTA -



E CONTRO

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP., con sede in Bologna, c.f. 03530851207, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Massimo Frontoni e Maria Pia Di Giosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Pretti in Vercelli, viale Garibaldi n. 90.

- CONVENUTO -

OGGETTO: appalto

All'udienza del 10.6.2021 le parti precisavano le seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- rigettare le eccezioni preliminari delle convenute;
- accertare e dichiarare il diritto della Cooperativa Briganti S.p.A. al pagamento della somma complessiva di € 711.028,22, quale corrispettivo dei costi dettagliatamente elencati, oggetto di formali e tempestive riserve notificate alla Committente, oltre l'importo di € 121.745,69 per i maggiori costi connessi/riflessi per l'adeguamento alle misure anti covid-19, oltre interessi legali e moratori al tasso previsto per le opere pubbliche, secondo le vigenti disposizioni di settore;
- per l'effetto, condannare la S.I.I. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Cooperativa Briganti S.p.A. all'importo complessivo pari ad € 711.028,22, oltre l'importo di € 121.745,69 per i maggiori costi connessi/riflessi per l'adeguamento alle misure anti covid-19, oltre interessi legali e moratori al tasso previsto per le opere pubbliche, secondo le vigenti disposizioni di settore;
- in via subordinata, nell'ipotesi indicata sub punto 3 della parte di diritto dell'atto di citazione, condannare il Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Cooperativa Briganti S.p.A., di tutte le somme incassate a titolo di corrispettivo per i lavori dettagliatamente elencati nell'atto di citazione, nonché condannare la S.I.I. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Cooperativa Briganti S.p.A. della differenza tra le somme



incassate dal medesimo Consorzio Integra e quelle dovute alla stessa Cooperativa Briganti S.p.A. sino alla concorrenza dell'importo di € 711.028,22, oltre l'importo di € 121.745,69 per i maggiori costi connessi/riflessi per l'adeguamento alle misure anti covid-19, il tutto oltre interessi legali e moratori al tasso previsto per le opere pubbliche, secondo le vigenti disposizioni di settore;

- rigettare la domanda riconvenzionale della S.I.I. S.p.A. per il pagamento dell'importo di € 426.500,00 a titolo di penali contrattuali ex art. 44 del CSA in quanto infondata in fatto e in diritto;

- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di SII S.p.A., accertare la infondatezza e/o l'abnormità delle penali applicati e, comunque, ridurle ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., nella misura massima del 10% dei corrispettivi maturati dall'appaltatore nei medesimi periodi di riferimento;

- rigettare la domanda riconvenzionale del Consorzio Integra in quanto infondata in fatto e diritto;

- con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali e con attribuzione al procuratore costituito quale antistatario per averne fatto anticipo.

- in via istruttoria:

ammettere: a) la richiesta consulenza tecnica d'ufficio; b) la prova testimoniale così come articolata nella seconda e terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con i testi ivi indicati; c) si oppone alla ammissione della prova così come articolata dalle controparti in quanto ininfluente ai fini del presente giudizio e, nell'ipotesi di ammissione della stessa, di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi indicati da controparte.

Con riserva di ulteriormente replicare e dedurre.”

Per la convenuta Servizio Idrico Integrato:

“Voglia il Giudice,

- respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione;

- nel merito:

- in via preliminare:

- accertare e dichiarare l'azione avversaria inammissibile per difetto di legittimazione attiva e/o per decadenza e/o per rinuncia e/o comunque improcedibile per le ragioni



esposte ai paragrafi I, II e III della comparsa di costituzione della società esponente nel presente giudizio;

- in via di estremo subordinate:

- accertare e dichiarare l'infondatezza delle riserve azionate; e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla S.I.I. s.p.a., in persona del Direttore generale e legale rappresentante in carica ing. Alessandro Iacopino, nei confronti del Consorzio Integra e/o della Briganti soc. coop. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica;

- in ogni caso, in via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare che la S.I.I. s.p.a., in persona del Direttore generale e legale rappresentante in carica ing. Alessandro Iacopino, è creditrice nei confronti del Consorzio Integra e/o della Briganti soc. coop. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, della somma complessiva di Euro 426.500,00 a titolo di penali contrattuali ex art. 44 del CSA; e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare il Consorzio Integra e/o la Briganti soc. coop. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, a corrispondere (anche mediante detrazione dal corrispettivo dovuto per l'appalto) alla S.I.I. s.p.a., in persona del Direttore generale e legale rappresentante in carica ing. Alessandro Iacopino, la somma complessiva di Euro 426.500,00 a titolo di penali contrattuali ex art. 44 del CSA;

- accertare e dichiarare la compensazione tra il credito della S.I.I. s.p.a. e l'eventuale importo che la stessa S.I.I. s.p.a. fosse condannata a corrispondere alle controparti in caso di denegato accoglimento delle pretese attoree, assumendo le consequenziali statuizioni in termini di condanna al pagamento e ripetizione dell'indebito;

- in via istruttoria:

- ammettere le istanze istruttorie e i documenti prodotti dall'esponente. Ci si rimette alla valutazione del Giudice in merito all'opportunità di disporre una c.t.u. in merito alla quantificazione delle penali, non contestate dalle controparti;

- dichiarare inammissibili le istanze istruttorie e i documenti avversari. In particolare: (i) dichiarare inammissibili in quanto tardivi i doc. Briganti 2-4-23-24-39-41-42-43-44-45-46. Nella denegata ipotesi in cui i suddetti documenti fossero ammessi in giudizio, si chiede sin d'ora termine per replica e produzione in prova contraria; (ii) dichiarare inammissibile la prova orale richiesta dalla Briganti s.p.a. alle pagg. 11-12 della propria



seconda memoria istruttoria per le ragioni indicate dall'esponente alle pagg. 5-6 della terza memoria istruttoria in data 8.3.2021 (iii) dichiarare inammissibile la prova orale dedotta dalla Briganti s.p.a. nella terza memoria istruttoria per le ragioni indicate nelle note di trattazione scritta dell'esponente in data 24.3.2021; (iv) nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale dedotta dalla Briganti s.p.a., si chiede di essere ammessi in prova contraria sui medesimi capitoli di prova ex adverso articolati; (v) dichiarare inammissibile l'istanza di c.t.u. proposta dalla Briganti s.p.a., in quanto avente carattere esplorativo ed essendo volta a colmare le carenze probatorie avversarie. In caso di denegata ammissione della c.t.u. richiesta dalla Briganti s.p.a., si chiede sin d'ora che dal quesito venga espunto il punto 3), a pag. 11 della seconda memoria avversaria, e a pag. 4 della terza memoria istruttoria avversaria, in quanto riguardante una domanda nuova e dunque tardiva.

Con riserva di ulteriormente dedurre e replicare.

Con il favore delle spese di giudizio.”

Per il convenuto Consorzio Integra:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente domanda:

- 1) Accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione ex articolo 2900 cod. civ. instaurata dalla Briganti Società Cooperativa S.p.A. per le ragioni caldate nella narrativa degli scritti difensivi;
- 2) Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria instaurata dalla Briganti Società Cooperativa S.p.A. per le ragioni caldate nella narrativa degli scritti difensivi;
- 3) In subordine all'accoglimento delle domande sub.n. 1) e n 2) e, per il caso di ritenuta competenza di codesto Ecc.mo Tribunale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande instaurate dalla Briganti Società Cooperativa S.p.A., nei confronti del Consorzio Integra per le ragioni caldate nella narrativa che precede;
- 4) In subordine all'accoglimento delle domande sub.n. 1) e n 2) e, per il caso di ritenuta competenza di codesto Ecc.mo Tribunale, accertare l'infondatezza e/o l'abnormità delle penali applicate da S.I.I. s.p.a., per le motivazioni di cui alle riserve formulate, con conseguente disapplicazione, e, comunque, riduzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1384 c.c., nella misura massima del 10% dei corrispettivi maturati dall'appaltatore nei medesimi periodi di riferimento;



5) In subordine all'accoglimento delle domande sub. 1) e 2) e, per il caso di ritenuta competenza di codesto Ecc.mo Tribunale, accertare e dichiarare, in via riconvenzionale:

5.a) l'obbligo della Cooperativa Briganti S.p.a di manlevare e tenere indenne il Consorzio Integra dagli addebiti e richieste della Committente a titolo di penali, ex art. 44 CSA del ad oggi quantificate nell'importo pari ad Euro 426.500,00 nonché ad ogni eventuale diverso titolo, con condanna della Briganti Società Cooperativa S.p.A. al corrispondente pagamento in favore del Consorzio Integra, oltre interessi moratori e rivalutazione dalla domanda al di del soddisfo.

5.b) l'obbligo della Cooperativa Briganti S.p.a di rifondere al Consorzio Integra tutti gli importi corrispondenti ai danni subiti e subendi determinati dall'esecuzione dei lavori, dal fermo dei lavori stessi da parte della Briganti e della necessità di "ripartenza" da parte della Sinergo sul 100% dei lavori, ad oggi pari ad Euro 350.000,00 con riserva di migliore precisazione in corso di causa, con condanna della Briganti Società Cooperativa S.p.A. al corrispondente pagamento in favore del Consorzio Integra, oltre interessi moratori e rivalutazione dalla domanda al di del soddisfo.

6) accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza delle domande formulate dalla Committente S.I.I. S.p.a di efficacia negativa nei confronti del Consorzio Integra."

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.

2. - Briganti Società Cooperativa S.p.A. conveniva nel presente giudizio Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese - S.I.I. S.p.A. e Consorzio Integra Soc. Coop., esponendo di essere socia del Consorzio. Questo, a seguito di procedura di gara indetta dalla Servizio Idrico, era risultato aggiudicatario dei lavori di manutenzione ordinaria e di reti dell'acquedotto e della fognatura, allacciamenti e interventi complementari nei Comuni gestiti dalla medesima Servizio Idrico. In data 17.2.2020 (rectius: 31.1.2020) era stato sottoscritto il relativo contratto di appalto tra la committente Servizio Idrico e il Consorzio, il quale in data 13.3.2020 aveva assegnato i lavori all'attrice per la quota



del 95% e per il restante 5% ad altra consorziata (Sinergo S.p.A.).

L'attrice esponeva inoltre di avere dato effettivo inizio alle prestazioni oggetto dell'appalto in data 16.3.2020, ma di avere dovuto sospendere le lavorazioni a far data dall'11.7.2020 a seguito delle gravi inadempienze contrattuali della committente, la quale - nonostante la diffida del Consorzio - non aveva redatto e inviato la programmazione, i disegni di progetto e le informazioni tecniche relative ai singoli interventi. L'anomalo sviluppo dell'appalto aveva determinato maggiori oneri di rilevante entità per l'impresa esecutrice e l'appaltatore, sin dalla trasmissione della prima contabilità relativa al mese di marzo 2020, aveva provveduto a inviare alla committente atti stragiudiziali di significazione e diffida con valore equipollente alla iscrizione di riserve contabili per i maggiori costi sostenuti relativi a manodopera, mezzi e attrezzature per un totale ammontante per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e dall'1 al 10 luglio 2020 a complessivi Euro 750.771,44. L'attrice precisava che da tale somma andava detratto l'importo di Euro 39.743,22 già riconosciuto dalla committente e, dunque, che il credito residuo ammontava a Euro 711.028,22. Con nota del 16.7.2020 la Briganti, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, aveva richiesto al Consorzio di agire giudizialmente nei confronti della Servizio Idrico per il recupero delle somme di cui era creditrice, preannunciando che in caso di inerzia avrebbe agito in surroga ai sensi dell'art. 2900 c.c.

L'attrice chiedeva pertanto che la Servizio Idrico fosse condannata a pagarle la somma complessiva di Euro 711.028,22, quale corrispettivo dei lavori e dei maggiori costi sostenuti, oggetto delle riserve notificate alla committente, oltre a interessi. In via subordinata instava per la condanna del Consorzio al pagamento di tutte le somme incassate a titolo di corrispettivo per i lavori oggetto di causa e per la condanna della Servizio Idrico al pagamento della differenza tra le somme incassate dal Consorzio e quelle dovute alla Briganti sino a concorrenza dell'importo di Euro 711.028,22, oltre a interessi.

3. - La convenuta Servizio Idrico si costituiva in giudizio e deduceva che il contratto di appalto era stato sottoscritto in data 31.1.2020 tra la stessa Servizio Idrico e il Consorzio, il quale si era impegnato a eseguire e far eseguire i lavori, le opere e le provviste inerenti al progetto specificato nel capitolato speciale d'appalto, nell'elenco prezzi, nell'offerta economica e nel bando/disciplinare prestazionale. La durata dei



lavori era stata indicata in quattro anni, sino al 31.12.2023. Il contratto rinviava inoltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 44 del capitolato speciale d'appalto. Il Consorzio aveva indicato, quale impresa esecutrice dei lavori, dapprima la Cofast Soc. Coop. e successivamente, con nota del 3.3.2020 e in sostituzione, la Briganti.

La Servizio Idrico chiedeva che, in via preliminare, l'azione attorea fosse dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Rilevava che il contratto di appalto era stato stipulato unicamente tra la Servizio Idrico e il Consorzio e che la Briganti era priva di legittimazione anche in via surrogatoria, dal momento che non sussisteva alcun credito del Consorzio nei confronti della Servizio Idrico, non vi era alcuna inerzia del Consorzio stesso nel far valere le proprie ragioni e comunque difettava una posizione creditoria della Briganti.

Sempre in via preliminare la convenuta eccepiva l'intervenuta decadenza e/o rinuncia del Consorzio e della Briganti dalle riserve iscritte, in quanto queste non erano state confermate nei successivi atti contabili. In via subordinata eccepiva l'improcedibilità del giudizio per omessa richiesta di avvio del procedimento di accordo bonario. In estremo subordine la Servizio Idrico instava perché fosse accertata l'infondatezza delle riserve azionate e, per l'effetto, fosse dichiarato che nulla era dovuto al Consorzio e/o alla Briganti.

In ogni caso e in via riconvenzionale, la Servizio Idrico chiedeva che il Consorzio e/o la Briganti fossero condannati al pagamento (anche mediante detrazione dal corrispettivo dovuto per l'appalto) della complessiva somma di Euro 426.500,00, a titolo di penali contrattuali ex art. 44 del capitolato speciale d'appalto, con compensazione tra il credito della Servizio Idrico e l'eventuale importo che la stessa fosse condannata a corrispondere alle controparti in caso di denegato accoglimento delle pretese attoree.

Si costituiva in giudizio anche il Consorzio, il quale deduceva l'inammissibilità dell'azione ex art. 2900 c.c. esercitata dalla Briganti. Rilevava che quest'ultima, in qualità di consorziata, era stata l'affidataria dei lavori e ne aveva curato l'esecuzione, come da apposito regolamento, al di fuori di un rapporto contrattuale diretto con la committente, nei cui confronti non aveva maturato alcun diritto di credito. Un eventuale credito della Briganti nei confronti del Consorzio poteva avere titolo esclusivamente nella delibera di assegnazione e non nel contratto di appalto stipulato tra il Consorzio e



la Servizio Idrico, ma nessuna allegazione o domanda di condanna era stata svolta al riguardo dall'attrice. Non sussisteva neppure un'inerzia del Consorzio che giustificasse l'esperimento dell'azione surrogatoria. L'azione era comunque improcedibile per la presenza nelle norme statutarie del Consorzio di una clausola compromissoria relativamente alle controversie tra Consorzio e consorziata.

In subordine il Consorzio instava per il rigetto nel merito delle domande della Briganti, in quanto infondate. Sempre in subordine chiedeva la dichiarazione di infondatezza e/o abnormità delle penali applicate dalla Servizio Idrico per le motivazioni di cui alle riserve formulate e, comunque, la riduzione delle stesse ai sensi dell'art. 1384 c.c. nella misura massima del 10% dei corrispettivi maturati dall'appaltatore nei periodi di riferimento.

In subordine e in via riconvenzionale chiedeva infine che la Briganti fosse condannata a manlevare il Consorzio dagli addebiti e richieste della committente a titolo di penali e a risarcire i danni subiti e subendi dal Consorzio per effetto dell'esecuzione dei lavori e del fermo degli stessi da parte dell'attrice, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria.

In corso di causa - all'esito della concessione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. - il Giudice, viste le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti, invitava le stesse a precisare le conclusioni.

Espletato tale incumbente, la causa era riservata in decisione.

4. - La causa può essere decisa senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, in considerazione delle istanze e delle eccezioni formulate dalle parti.

Quanto alle domande della Briganti, dirette a ottenere la condanna della Servizio Idrico al pagamento del corrispettivo dei costi sostenuti dall'attrice nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 31.1.2020, esse sono risultate infondate e come tali devono essere rigettate.

L'attrice ha prospettato da un lato di essere titolare nei confronti della Servizio Idrico dei crediti scaturenti dall'esecuzione dell'appalto e, dunque, legittimata ad agire in via diretta nei confronti della committente, pur non avendo sottoscritto il relativo contratto.

Tale prospettazione non è fondata. In effetti il contratto di appalto è stato stipulato tra il Servizio Idrico Integrato quale appaltante e il Consorzio Integra quale appaltatore.



Il Consorzio ha agito a livello sia negoziale che operativo come soggetto giuridico autonomo, destinatario dei diritti e delle obbligazioni nascenti dal contratto.

La Briganti ha in proposito invocato la scrittura privata autenticata da notaio Tassinari in data 4.4.2016, con la quale il Consorzio C.C.C. concedeva in affitto al Consorzio Integra il ramo d'azienda che consentiva poi a quest'ultimo di aggiudicarsi l'appalto per cui è causa. Tale atto, in realtà, ha regolato soltanto i rapporti interni tra Consorzio e società consorziate e non anche i rapporti esterni verso i soggetti committenti. Anzi la stessa scrittura prodotta dall'attrice, al punto e) delle premesse, precisa che, "nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali CCC, quale soggetto titolare dei contratti (stipulati con i predetti soggetti pubblici e privati), matura, per conto delle cooperative consorziate, crediti nei confronti dei committenti e debiti nei confronti delle cooperative assegnatarie in quanto esecutrici delle opere e/o dei servizi".

Dunque nei confronti dei committenti l'unico soggetto titolare di crediti, per i lavori svolti in esecuzione degli appalti dalle società consorziate e assegnatarie, è il Consorzio.

Si deve inoltre evidenziare che, come risulta dall'art. 1 dello statuto (v. doc. 35 Consorzio), il Consorzio Integra è stato costituito quale consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro nella forma della società cooperativa per azioni.

Orbene, nel consorzio di società cooperative di produzione e lavoro, il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale per cui l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio, come unico e autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi.

La Suprema Corte ha in proposito chiarito (v. Cass. civ., sez. I, 27.1.2014 n. 1636, in motivazione) che il rapporto tra la responsabilità del consorzio e quella delle singole imprese si atteggia in maniera diversa, in relazione alla varietà delle forme giuridiche che i contraenti possono adottare per la costituzione dell'organizzazione comune. Allorché, come espressamente consentito dall'art. 2615-ter c.c., il consorzio sia stato costituito in forma di società, la causa consortile non può comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali che caratterizzano il modello legale. E' per tale motivo che, nel caso di costituzione del consorzio in forma di società di capitali, data la più intesa autonomia di cui queste sono dotate, in ragione dell'attribuzione della personalità



giuridica, le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci non possono ripercuotersi sulla società. Analogamente la titolarità dei rapporti facenti capo al consorzio non può estendersi ai singoli soci.

5. - Per altro verso la Briganti ha affermato di volere agire contro la Servizio Idrico in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., sostituendosi al suo debitore Consorzio Integrale e facendo valere il credito di quest'ultimo verso la committente Servizio Idrico.

A questo riguardo va ricordato che il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore ai sensi dell'art. 2900 c.c. (stante la funzione meramente conservativa dell'azione surrogatoria, volta ad acquisire risultati utili al patrimonio del debitore inerte) esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo, "sicché il creditore, legittimato straordinario, agisce in nome proprio per il mero accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del terzo, assumendo la veste di sostituto processuale del debitore surrogato" (v. Cass. civ., sez. VI, 26.3.2013 n. 7648).

Peraltro, poiché l'azione surrogatoria - consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette a incrementare il suo patrimonio - conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, essa ha un carattere eccezionale e può essere proposta solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge. "Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo" (v. Cass. civ., sez. II, 12.4.2012 n. 5805).

Nel caso di specie è risultato in giudizio che in più occasioni il Consorzio manifestava la propria volontà in ordine alla gestione del rapporto giuridico con la committente Servizio Idrico. E così con missiva in data 11.6.2020 (v. allegato all'atto di citazione) il Consorzio ampiamente contestava le riduzioni della contabilità operate



dalla committente, oltre a sollecitarla a predisporre la programmazione contrattualmente prevista e a inviare i lavori, i disegni di progetto e le informazioni tecniche. Inoltre il Consorzio provvedeva a formulare atti di significazione e diffida con esplicitazione delle riserve contabili (v. p.es. missiva del 15.6.2020, allegata all'atto di citazione).

Per altro verso la valutazione del Consorzio circa la non opportunità di agire giudizialmente nei confronti della Servizio Idrico non può essere sindacata dalla Briganti e considerata un'inerzia rilevante ai sensi dell'art. 2900 c.c., tanto più che tale scelta ha avuto luogo in relazione alle inadempienze addebitate alla Briganti e che portavano infine alla sua sostituzione con Sinergo S.p.A. quale impresa esecutrice.

Anche sotto questo profilo, dunque, le domande dell'attrice devono essere rigettate nel merito. In effetti la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene non già alla legitimatio ad causam, bensì al merito della lite (v. Cass. civ., sez. III, 30.5.2008 n. 14468).

Quanto poi alla domanda subordinata della Briganti, diretta a ottenere la condanna del Consorzio a corrisponderle tutte le somme incassate dal Consorzio stesso a titolo di corrispettivo per i lavori indicati nell'atto di citazione, neppure questa può essere accolta. L'attrice non ha infatti né provato né offerto di provare nei termini di legge la sussistenza e l'entità dei corrispettivi asseritamente ricevuti dal Consorzio per i lavori eseguiti dalla Briganti.

6. - Non possono trovare accoglimento neppure le domande riconvenzionali spiegate dalla Servizio Idrico e dirette a ottenere la condanna del Consorzio al pagamento della complessiva somma di Euro 426.500,00 a titolo di penali contrattuali ex art. 44 del capitolato speciale d'appalto.

La domanda, così come proposta, è di per sé ammissibile. Infatti la domanda formulata da un convenuto trasversalmente nei confronti di un altro convenuto non è espressamente disciplinata dal codice di procedura civile, ma va comunque qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima (v. Cass. civ., sez. III, 12.11.1999 n. 12558; Cass. civ., sez. II, 16.3.2017 n. 6846).

Tuttavia la Servizio Idrico non ha idoneamente provato, né offerto di provare nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., i fatti costitutivi del preteso diritto di credito a titolo di penali contrattuali.

La Servizio Idrico si è limitata a sostenere che il Consorzio non avrebbe contestato



nel merito gli inadempimenti dedotti dalla stazione appaltante. Ha aggiunto che la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio nei confronti della Briganti, per i maggiori oneri e costi determinati dall'urgente riavvio dei cantieri e dalla necessità di ultimare i lavori interrotti dall'impresa esecutrice, avrebbe un ammontare prossimo all'importo delle penali applicate dall'appaltante. I disagi affrontati dal Consorzio non sarebbero altro che i disagi e i disservizi sopportati di riflesso dalla Servizio Idrico. Pertanto con la propria domanda riconvenzionale il Consorzio avrebbe confermato la fondatezza delle penali applicate (v. pagg. 37-38 della comparsa conclusionale Servizio Idrico).

In realtà il Consorzio ha ripetutamente contestato la fondatezza nel merito della domanda riconvenzionale della Servizio Idrico. Da ultimo nella comparsa conclusionale del convenuto (v. pag. 5) si legge: "Si ribadisce l'infondatezza ed ingiustizia delle penali applicate dalla committente e richieste dalla stessa nel presente giudizio a titolo di domanda riconvenzionale, ed in subordine, se ne eccepisce, nuovamente, l'abnormità, con richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c. entro il 10% dell'importo fatturato nel medesimo periodo di applicazione della penale, e non rispetto all'importo contrattuale".

A fronte di ciò la Servizio Idrico ha prodotto soltanto le schede di monitoraggio con la quantificazione delle penali (v. docc. 40-41-42-43-58) e nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. dell'8.3.2021 ha affermato: "si ritiene che la causa sia già matura per la decisione e pertanto si insta sin d'ora affinché il Giudice voglia fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è infatti documentale".

Le predette schede, peraltro, non sono sufficienti a dimostrare in modo chiaro e univoco i ritardi e le mancate esecuzioni lamentati dall'appaltante.

Né può attribuirsi alle schede stesse valenza confessoria da parte dell'appaltatore, tanto più che il medesimo appaltatore ha contestualmente contrapposto all'appaltante una serie di riserve iscritte nella contabilità dell'appalto. Al riguardo la Servizio Idrico non ha provato in causa l'asserita decadenza del Consorzio dalle riserve stesse e non è stato neppure prodotto il conto finale nel quale dette riserve avrebbero dovuto essere confermate (v. Cass. civ., sez. I, 22.5.2007 n. 11852).

A questa carenza probatoria circa il fondamento dell'applicazione delle penali non può certamente ovviarsi mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, dal momento che questa potrebbe al più essere utile per la verifica del calcolo delle



penali, ma non può sopperire alla prova del fatto costitutivo delle stesse.

7. - Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento delle domande riconvenzionali proposte dalla Servizio Idrico contro la Briganti per il solo caso di ritenuta ammissibilità dell'azione surrogatoria esercitata dall'attrice (sulla scorta di quanto dichiarato dalla Servizio Idrico a pag. 37 della propria comparsa conclusionale), nonché delle ulteriori domande dell'attrice subordinate all'accoglimento di detta riconvenzionale.

Al riguardo vi è peraltro da osservare che, in sede di precisazione delle conclusioni, la Servizio Idrico ha formulato "in ogni caso" le domande riconvenzionali anche nei confronti della Briganti. Tenendo conto di ciò, le riconvenzionali proposte contro la Briganti vanno rigettate per le stesse ragioni (come sopra esposte) per le quali sono rigettate le analoghe riconvenzionali proposte contro il Consorzio, oltre che per l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la Servizio Idrico e la Briganti.

Rimangono altresì assorbite, non essendovi luogo a provvedere su di esse, le domande proposte dalla Servizio Idrico "in via di estremo subordine" rispetto all'eventuale ammissibilità dell'azione attorea e le domande riconvenzionali (di manleva e di risarcimento dei danni) formulate dal Consorzio contro la Briganti per il caso di accoglimento delle domande attoree.

Quanto infine al regolamento delle spese processuali, tenuto conto della complessità della fattispecie e dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese di causa tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:

- 1) - rigetta le domande proposte dall'attrice Briganti Società Cooperativa S.p.A. nei confronti dei convenuti Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese - S.I.I. S.p.A. e Consorzio Integra Soc. Coop.;
- 2) - rigetta le domande riconvenzionali proposte da Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese - S.I.I. S.p.A. nei confronti di Consorzio Integra Soc. Coop. e di



Briganti Società Cooperativa S.p.A.;

3) - compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.

Vercelli, 28 ottobre 2021.

IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)

NT+ Enti locali e Edilizia (Gruppo 24 ore)

